



Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

SERVIZIO PER L'AUTONOMIA UNIVERSITARIA E GLI STUDENTI - UFFICIO III

Roma, 25 maggio 2001

Rettori delle Università degli studi
Direttori degli Istituti d'istruzione universitaria
Direttori amministrativi delle Università e degli Istituti
Prot. n. 822 e, p.c.: Presidente CRUI
Presidente CUN
Presidente CNSU
Presidente CONVSU
LL.SS.

Oggetto: Autonomia didattica. Problematiche applicative.

Conclusa la decretazione ministeriale attuativa della riforma dell'autonomia didattica, il Ministero è impegnato - con l'apporto del prescritto parere del CUN - nelle procedure per l'approvazione dei *regolamenti didattici di ateneo*. Si reputa pertanto opportuno puntualizzare, in esito a sollecitazioni da più parti pervenute, gli orientamenti ai quali l'Amministrazione si atterrà, nell'ambito delle proprie attribuzioni, per la soluzione dei problemi segnalati, con riferimento anche ad alcune aporie - ancorché marginali - emerse da una valutazione d'insieme dei numerosi e complessi provvedimenti adottati.

1 - Autonomia didattica: profili inderogabili del sistema.

Nel fissare - con l'art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997 e successive modificazioni - i principi e criteri direttivi per la decretazione attuativa, il Parlamento ha inteso contemperare la disciplina dell'autonomia didattica degli atenei con il mantenimento di un insieme di elementi comuni all'intero sistema dell'istruzione universitaria. Tale indirizzo ha trovato attuazione nel D.M. n. 509/1999, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e nei successivi decreti ministeriali del 4 agosto 2000 (*Determinazione delle classi delle lauree universitarie*), del 28 novembre 2000 (*Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche*), del 2 aprile 2001 (*Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie e Determinazione delle classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie*), nonché nel decreto interministeriale del 12 aprile 2001 (*Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza*). E' stato inoltre trasmesso al CUN e al CNSU, per il prescritto parere, lo schema di decreto recante *Norme per la disciplina da parte delle università della Scuola di*

specializzazione per la professione docente e criteri generali per l'ordinamento dei relativi corsi di specializzazione.

Il D.M. n. 509/1999, determinando le regole generali dell'autonomia e avendo natura propriamente *regolamentare* - com'è attestato dall'acquisizione, solo per esso, del parere del Consiglio di Stato - è fonte normativa sovraordinata rispetto ai richiamati decreti ministeriali di attuazione e ne offre, ove occorra, il necessario criterio di interpretazione. Si richiamano pertanto, in relazione a quesiti proposti, alcune disposizioni del D.M. n. 509/1999 che, concernendo profili essenziali dei nuovi ordinamenti didattici, rivestono carattere cogente.

1.1 - Articolazione su due livelli dei corsi di studio.

L'articolazione dei corsi di studio su due livelli consecutivi - rispettivamente laurea (L) e laurea specialistica (LS) - è principio normativo inderogabile della nuova architettura degli studi universitari, come disposto dall'art. 6, comma 2, del D.M. n. 509/1999, a tenore del quale "*per essere ammessi ad un corso di laurea specialistica occorre essere in possesso della laurea*", con la sola eccezione espressamente prevista dal successivo comma 3 ("*esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello*").

Da quanto precede consegue che:

- a. con la sola eccezione del già ricordato art. 6, comma 3, in nessun caso può disporsi il rilascio della laurea specialistica non preceduto dal conseguimento della laurea, neppure a seguito di convenzione con atenei stranieri - per il rilascio congiunto del titolo di studio (art. 3, comma 9, del D.M. n. 509/1999) - i cui ordinamenti non prevedano titoli universitari di primo livello;
- b. pur nell'ipotesi di studente cui sia stato riconosciuto - ad esempio, per effetto dell'opzione dai previgenti ai nuovi corsi di studio - un numero di crediti superiore a 180, il conseguimento della laurea è condizione indispensabile per la prosecuzione degli studi in un corso di laurea specialistica;
- c. costituiscono, ovviamente, titolo per l'accesso ai corsi di laurea specialistica, anche le lauree conseguite secondo gli ordinamenti didattici anteriori al D.M. n. 509/1999, previa adeguata e motivata valutazione in crediti degli esami e delle altre attività formative superati dallo studente.

1.2 - Approvazione dei regolamenti didattici di ateneo e rilascio dei titoli di studio.

L'esame dei regolamenti didattici di ateneo, ai fini dell'approvazione ministeriale, ha per oggetto la compatibilità delle previsioni regolamentari con le disposizioni contenute nel D.M. n. 509/1999, nell'art. 11 della legge n. 341/1990 e nell'art. 6 della legge n. 370/1999. In particolare tale esame verifica il rispetto, per i singoli ordinamenti didattici, delle indicazioni sugli obiettivi formativi qualificanti, nonché dei vincoli relativi ai crediti formativi universitari riservati alle tipologie di attività formative e ai relativi ambiti disciplinari, in conformità ai prospetti allegati ai decreti ministeriali recanti la determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche. La scelta delle attività formative attinenti alla quota dei crediti non vincolata dai decreti ministeriali è lasciata alla libera ed autonoma valutazione degli atenei. Nondimeno, l'indicazione di tali attività negli allegati al regolamento didattico è obbligatoria, per ovvie ragioni di completezza e trasparenza della descrizione generale dei corsi di studio e di comparabilità dell'offerta formativa delle università.

L'approvazione dei regolamenti didattici di ateneo avverrà con apposito decreto ministeriale contenente, per ciascuna università, l'elenco dei corsi di studio, con le relative classi di appartenenza, la cui *istituzione* risulta autorizzata. Tale autorizzazione abilita le università al rilascio dei corrispondenti titoli di studio, ove i corsi stessi siano stati attivati.

1.3 - Valore dei titoli di studio.

E' principio generale della vigente legislazione universitaria che i titoli di studio conservano il valore ad essi riconosciuto dall'ordinamento istitutivo dei relativi corsi e, comunque, dalla normativa in vigore al momento della loro attivazione. Tale principio risulta confermato dai provvedimenti attuativi della riforma universitaria e, segnatamente, dal D.M. n. 509/1999 che, istituendo i nuovi corsi e i nuovi titoli di studio, in nulla innova circa il regime dei titoli di studio dell'ordinamento previgente. Pertanto, i diplomi di laurea conseguiti in conformità alla disciplina prevista dalla legge n. 341/1990 - ovvero conseguibili dagli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici dell'ateneo - conservano inalterato il valore ad essi attribuito. Coerentemente con tale principio, i regolamenti ministeriali - in corso di registrazione - concernenti l'accesso alle libere professioni (limitatamente a quelle per le quali sia previsto dalla normativa vigente il superamento dell'esame di Stato), contemplano per i titolari delle lauree dell'anteriore ordinamento la pienezza dell'esercizio delle competenze professionali già riconosciute o riservate.

Quanto al valore dei titoli di studio conseguibili con i nuovi ordinamenti didattici, esso è puntualmente definito:

- a. per l'accesso alle libere professioni regolamentate e ai relativi esami di Stato, dai regolamenti ministeriali in corso di registrazione, distintamente per la laurea e per la laurea specialistica;
- b. per l'accesso al pubblico impiego, dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, del 27 dicembre 2000 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2001).

E' appena il caso di ricordare che i menzionati provvedimenti per l'accesso alle libere professioni regolamentate disciplinano le attività professionali consentite, le prove dell'esame di Stato e l'articolazione in apposite sezioni degli ordini, albi o collegi anche con riferimento al diploma universitario (DU) conseguito ai sensi della legge n. 341/1990. Per quanto concerne la valenza del DU per l'accesso al pubblico impiego, la relativa disciplina deve trovare attuazione nella contrattazione di comparto, come disposto dall'art. 17, comma 111, della legge n. 127/1997.

Poiché sull'indicata problematica si registra tra gli studenti un diffuso disagio, dovuto essenzialmente a mancanza di informazioni univoche, si invitano le SS.LL. ad intraprendere ogni opportuna iniziativa informativa secondo le linee sopra esposte. Si richiama in proposito la disposizione di cui all'art. 11, comma 7, lettera g), del D.M. n. 509/1999, in base alla quale i regolamenti didattici di ateneo devono disciplinare l'introduzione di un "*servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento*" per gli studenti, con riferimento sia alla scelta degli studi, sia agli sbocchi occupazionali.

1.4 - Facoltà di opzione per gli studenti già iscritti.

E' principio generale della vigente legislazione universitaria il diritto dello studente a completare il corso degli studi secondo l'ordinamento didattico vigente al momento dell'iscrizione al corso stesso. Tale principio ha trovato puntuale applicazione nell'art. 13, comma 2, del D.M. n. 509/1999, nonché nei successivi decreti ministeriali recanti la determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche. Le università sono pertanto tenute ad assicurare, senza alcuna limitazione temporale, "*la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici*".

La medesima disposizione prescrive che le università "*disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti*", riformulando a tal fine "*in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti*". Si ritiene che l'indicata disposizione non comporti di per sé una generale riformulazione in crediti degli ordinamenti didattici di

tutti i corsi di studio già attivati dagli atenei, bensì - ad istanza dello studente - una puntuale e motivata valutazione in crediti del percorso degli studi compiuto, con esito positivo, al fine dell'esercizio informato e consapevole della facoltà di opzione. La stessa regola si applica al caso di laureati, secondo l'ordinamento previgente alla riforma, che intendano accedere a corsi di laurea specialistica. E' appena il caso di ricordare che il recupero di eventuali debiti formativi può avvenire anche con l'iscrizione a singoli corsi di insegnamento o a singole attività formative.

Com'è noto, la disciplina della facoltà di opzione - ai sensi del menzionato art. 13, comma 2, del D.M. n. 509/1999 - deve essere prevista dai *regolamenti didattici di ateneo*. Le strutture didattiche sono tenute a definire criteri omogenei e trasparenti circa il riconoscimento in crediti del percorso di studi già compiuto dallo studente, al fine di agevolare l'esercizio della facoltà di opzione in un quadro di riferimenti noti e certi. Poiché risulta esservi, anche per questa materia, grande incertezza e disorientamento tra gli studenti, si sollecitano le SS.LL. ad assumere, come già per il punto precedente, ogni possibile iniziativa per un'informazione capillare e un'assistenza adeguata agli studenti.

1.5 - Commissioni paritetiche per la didattica.

L'articolo 6, comma 5, della legge n. 370/1999, dispone che "*gli statuti degli atenei disciplinano l'istituzione di commissioni per l'esame dei problemi relativi allo svolgimento delle attività didattiche presso le competenti strutture e composte pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti*". La medesima norma, individuando la funzione delle predette commissioni nell'espressione di parere "*circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche*", offre un fondamento legislativo a quanto prescritto dall'art. 12, comma 3, del D.M. n. 509/1999. Conseguentemente, la struttura didattica competente delibera sulle disposizioni dei *regolamenti didattici dei corsi di studio "concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati"*, "*previo parere favorevole*" delle "*commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca*".

Dalle norme richiamate deriva quindi la necessità, per un verso, di disciplinare negli *statuti* l'"istituzione" delle commissioni in questione, e, per l'altro, di prevedere nei *regolamenti didattici di ateneo* le modalità di espressione del parere, ai sensi e per gli effetti del citato art. 12, comma 3, del D.M. n. 509/1999.

Quanto precede al fine di evitare l'insorgere di possibile contenzioso, ma ancor più per corrispondere alla *ratio* della norma, finalizzata al diretto coinvolgimento degli studenti per i fini sopra indicati. Si segnala in proposito che la recente Conferenza dei ministri europei dell'istruzione superiore firmatari della *Dichiarazione di Bologna*, tenuta a Praga il 18 e 19 maggio scorsi, ha sottolineato con particolare enfasi l'impegno di tutti i Governi a promuovere la partecipazione degli studenti come veri e propri *partners* del processo di rinnovamento degli studi universitari avviato con la predetta *Dichiarazione* e finalizzato, com'è noto, alla costruzione dello *spazio europeo dell'istruzione superiore* entro il primo decennio del 2000.

1.6 - Consultazione delle rappresentanze territoriali.

Si rammenta che, a norma dell'art. 11, comma 4, del D.M. n. 509/1999, le determinazioni dei *regolamenti didattici di ateneo* concernenti le *denominazioni e gli obiettivi formativi* dei corsi di studio, compresa l'indicazione della relativa classe di appartenenza, nonché il *quadro generale* delle attività formative da inserire nei *curricula*, "*sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni*". Si tratta, com'è evidente, di un adempimento *obbligatorio* - ancorché gli esiti della consultazione non siano vincolanti - finalizzato al necessario confronto fra offerta e domanda di formazione, con particolare riferimento alla domanda di nuove professionalità emergente nei settori più vari della vita sociale, culturale ed economica. In proposito, non può tralasciarsi che - in funzione anche

del perseguimento dell'indicato obiettivo - la riforma del nostro sistema di istruzione universitaria è stata ricompresa tra gli obiettivi prioritari del *Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione*, fra il Governo e le parti sociali, del dicembre 1998.

1.7 - Cooperazione interuniversitaria e rilascio dei "titoli di studio congiunti".

L'art. 3, comma 9, del D.M. n. 509/1999 dispone che, "sulla base di apposite convenzioni", le università possono rilasciare i titoli di laurea e di laurea specialistica, previsti dai nuovi ordinamenti, "anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri". La disciplina delle "modalità per il rilascio dei titoli congiunti" è demandata - dall'art. 11, comma 7, lettera n), del D.M. n. 509/1999 - ai regolamenti didattici di ateneo.

Giova precisare che, trattandosi a tutti gli effetti di corsi e di titoli di studio contemplati dai nuovi ordinamenti, si applica a detti corsi la disciplina prevista dal D.M. n. 509/1999 e dai successivi decreti recanti la determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie. Pertanto, il rilascio dei relativi titoli di studio deve necessariamente riferirsi a corsi ricompresi nel regolamento didattico di ateneo.

Quanto alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti, da disciplinarsi - come s'è detto - con il regolamento didattico di ateneo, sembrerebbe opportuno prevedere che:

- a. nel caso di titolo di studio congiunto con atenei *italiani*, risulti nel titolo stesso l'elencazione delle università convenzionate (la convenzione dovrebbe altresì contenere l'indicazione del Rettore o dei Rettori abilitati a rilasciare di volta in volta il titolo);
- b. nel caso di titolo di studio congiunto con atenei *stranieri*, le modalità del rilascio siano espressamente regolate nelle singole convenzioni, stante la diversità della normativa dei differenti ordinamenti nazionali.

1.8 - "Studenti non impegnati a tempo pieno".

Il CNSU, con mozione approvata nella seduta del 4 maggio scorso, ha richiamato in particolare l'attenzione sulla disciplina della "eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno", da prevedersi nei regolamenti didattici di ateneo, a norma dell'art.11, comma 7, lettera h), del D.M. n. 509/1999. L'auspicio del CNSU è che si pervenga, da parte degli atenei, alla definizione, per tale tipologia di studenti, di un "vero e proprio modello organizzativo/didattico, accanto a quello a tempo pieno", tenendo conto delle particolari esigenze di flessibilità, nell'organizzazione delle attività didattiche, che la specifica condizione - generalmente lavorativa - di questi studenti richiede.

1.9 - Istituzione dei corsi di studio "aventi la stessa denominazione".

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D.M. n. 509/1999, l'istituzione di corsi di studio in base ai nuovi ordinamenti non comporta il ricorso alla procedura prevista dal DPR 27 gennaio 1998, n. 25, qualora si tratti di corsi "aventi la stessa denominazione" di quelli già attivati nell'anno accademico 1996/97 ovvero già istituiti a norma dell'art. 2, comma 4, del precitato DPR n. 25/1998.

Come precisato nella *Scheda informativa*, trasmessa con nota prot. 493 del 2 aprile scorso, lo stesso corso già esistente o un indirizzo del medesimo, qualora previsto dalle previgenti tabelle ministeriali, può essere utilizzato per la trasformazione sia in un nuovo corso di laurea sia in un nuovo corso di laurea specialistica, ma non più di una volta per ciascuno dei due casi. Quanto all'identità di denominazione, ferma restando la possibilità di modifiche lessicali, si dovrà tener conto dei casi particolari in cui tale fattispecie risulta impossibile per effetto di specifiche variazioni derivanti dalle denominazioni delle classi (è il caso, per esempio, del DU per "Traduttori e interpreti" e della laurea in

"Traduzione e interpretazione", a seguito della denominazione della classe delle lauree **n. 3**, *Scienze della mediazione linguistica*, e delle lauree specialistiche **n. 39/S**, *Interpretariato di conferenza*, con cui non è più compatibile l'antecedente denominazione).

2 - Problematiche applicative specifiche.

Sono state segnalate alcune pur minime incongruenze o lacune, dovute essenzialmente ad errori materiali, in cui si è incorso nella complessa decretazione ministeriale di riordino dei corsi di studio. Si indicano le soluzioni ritenute percorribili.

2.1 - D.M. 4 agosto 2000 "Determinazione delle classi delle lauree universitarie".

- Il riferimento "ai" settori scientifico-disciplinari, contenuto nell'articolo 2, comma 4, del D.M. n. 509/1999, è da intendersi, per evidenti criteri di razionalità del sistema e di applicabilità della norma, non in senso determinativo - cioè come obbligo di assegnazione di crediti a ciascun settore scientifico-disciplinare - ma in relazione all'insieme dei settori ricompresi negli ambiti per i quali il numero dei crediti da assegnare non sia specificato nell'allegato. Il dettato normativo è da ritenersi dunque correttamente soddisfatto anche ove il regolamento didattico di ateneo assegni i crediti, nell'ipotesi prevista dalla disposizione, ad una pluralità dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'allegato.
- Nell'allegato relativo alla classe n. 11 (*Lingue e culture moderne*) è caduta, per mero errore materiale, l'indicazione - in capo alla seconda fincatura - del numero "24", quale totale dei crediti assegnati alle "attività affini e integrative".
- Nell'allegato predetto, relativo alla medesima classe n. 11, non figurano - per mero errore materiale - tra le "attività caratterizzanti", nell'ambito delle "discipline attinenti alle lingue e letterature moderne dell'Africa e dell'Asia", i seguenti settori scientifico-disciplinari (che debbono pertanto ritenersi compresi):
 - L - OR/08 Ebraico
 - L - OR/09 lingue e letterature dell'Africa
 - L - OR/12 lingua e letteratura araba
 - L - OR/15 lingua e letteratura persiana
 - L - OR/19 lingue e letterature moderne del subcontinente indiano
- Nell'allegato relativo alla classe n. 32 (*Scienze matematiche*), il campo delle "attività affini e integrative", relativo all'ambito disciplinare "formazione interdisciplinare applicativa", è da integrarsi con l'indicazione del settore scientifico-disciplinare INF/01 Informatica e, alla fine del medesimo ambito, con l'indicazione dell'area 13 (come proposto nel relativo parere del CUN).
- Nell'allegato relativo alla classe n. 4 (*Scienze dell'architettura e dell'ingegneria*), nel campo degli "obiettivi formativi qualificanti", penultimo capoverso - ove si fa riferimento ai regolamenti didattici dei corsi di studio - la parola "sessanta" è da sostituirsi, per manifesta incongruenza dovuta ad errore materiale, con la parola "trenta" (come segnalato dalla CRUI).

2.2 - "Supplemento al diploma" e carriere degli studenti.

Si informa che, con decreto ministeriale in corso di emanazione, si è data attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 11, commi 8 e 9, del DM n. 509/1999.

Con apposito tracciato, conforme a modelli già adottati in ambito europeo e concertato con la CRUI, è stata attuata la prima delle citate disposizioni (art.11, comma 8), riguardante il "supplemento al diploma", che dovrà accompagnare ogni titolo di studio. Quanto alla seconda disposizione, sono stati individuati - sulla base della sperimentazione in atto con diversi atenei - *"i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università"* (art. 11, comma 9).

2.3 - Risorse finanziarie finalizzate all'innovazione didattica.

Com'è noto, con separati provvedimenti in corso di registrazione, si è provveduto alla determinazione dei criteri per il riparto tra gli atenei delle risorse finanziarie finalizzate all'innovazione didattica (200 miliardi sul FFO per il 2001 e 225 miliardi sui fondi per la programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003). Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle specifiche finalizzazioni di tali risorse e sulle regole relative alla valutazione dell'impiego delle stesse, quali definite nell'art. 3 del D.M. del 23 aprile 2001, concernente i criteri di riparto del FFO per il 2001, e nell'art. 4 del D.M. dell'8 maggio 2001, riguardante la programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003. Quanto all'istituzione e all'attivazione dei corsi di laurea e di laurea specialistica, previsti dai nuovi ordinamenti, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 13 del D.M. n. 509/1999 e nell'art. 3 del citato D.M. sulla programmazione universitaria.

Il Sottosegretario di Stato

(prof. Luciano Guerzoni)